## FAQ DM 14/10/2021 N. 354

- 1. Art. 1 c. 2 del DM 354 e Art. 2 c. 1 lett. b) dell'Avviso: per la definizione di Enti operanti da almeno 5 anni si guarda genericamente l'anno di fondazione o si deve far riferimento alla data di invio della domanda o ad altro criterio? L'ente deve operare nel settore della promozione e valorizzazione di attività relative a tradizioni popolari da almeno 5 anni a far data dalla pubblicazione del DM
- 2. Art. 2 c. 1 del DM 354 e Art. 3 c. 1 dell'Avviso: il limite di 10.000 euro riguarda solo l'importo del contributo erogabile e non l'ammontare dei costi sostenuti, il cui importo può essere anche eccedente, non essendo previsto per i costi né un limite minimo né uno massimo? Sì, per i costi non c'è previsione di un minimo né di un massimo, ma il contributo erogabile non può comunque superare i 10.000 euro.
- 3. Art. 2 c. 1 lett. a) del DM 354 e Art 3 c. 1 lett. a) dell'Avviso: è possibile ricomprendere nella domanda le spese sostenute per lavori edili e/o manutentivi dei locali dell'Associazione, ai fini dell'adeguamento dei medesimi alle normative sanitarie? È possibile riconoscere i costi documentabili sostenuti per l'implementazione delle misure sanitarie dovute all'epidemia da Covid-19;
- 1. Art. 2 c. 1 lett. e) del DM 354 e Art 3 c. 1 lett. e) dell'Avviso: 1) Le spese di vitto e alloggio sostenute dall'associazione o dalla fondazione richiedente per i soggetti che effettuano gli spettacoli (ad esempio sbandieratori, musicisti ecc), rientrano tra quelle utili per accedere al contributo ? Sì nella misura in cui sia gli uni che gli altri siano costi eziologicamente collegati in modo dimostrabile alle attività di riferimento del DM 354, ovvero alle attività di promozione e implementazione delle tradizioni popolari. 2) Le spese di affitto della sede possono ritenersi ricomprese tra quelle ammesse? No, in quanto trattasi di spese per le quali non è possibile dimostrare che siano connesse e collegabili al solo svolgimento di attività relative alla trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari, trattandosi di spese che l'ente sostiene anche a prescindere dalle finalità del bando.
- 2. Art. 2 c. 1 lett. f) del DM 354 e Art. 3 c. 1 lett. f) dell'Avviso: tra le attività di prova e formazione rientrano anche i costi sostenuti per la sede dove si sono svolte le prove (affitto, luce, riscaldamento, pulizia, sicurezza, manutenzione ordinaria) e i compensi ai maestri e insegnanti ? è possibile riconoscere le sole spese per attività di prova e formazione, nella misura in cui siano eziologicamente collegate in modo dimostrabile alle attività di riferimento del DM 354 in quanto il bando prevede espressamente la rimborsabilità di costi sostenuti per la formazione e le prove ove finalizzati alla valorizzazione e promozione delle tradizioni popolari.
- 3. Art. 3 c. 2 del DM 354, Art. 5 c. 2 dell'Avviso e Art 1 dell'Avviso di rettifica: la documentazione contabile (fatture, ricevute ecc.) va allegata o solamente richiamata ed indicata nella domanda? La

- documentazione fiscale indicata nella domanda deve essere trasmessa all'Amministrazione in modalità telematica, attraverso la piattaforma on line della Direzione Generale Spettacolo.
- 4. Art. 4 c. 1 Avviso: il legale rappresentante deve firmare la domanda in modalità cartacea o esclusivamente in modalità digitale? E' ammessa la presentazione attraverso delega a soggetto diverso dal legale rappresentante? La firma del legale rappresentante p.t. deve essere inoltrata in modalità esclusivamente digitale. La delega è ammessa salvo contrarie disposizioni statutarie dell'ente.
- 5. **Art. 4 c. 3 Avviso**: L'Iban può essere intestato all'ente anziché personalmente al legale rappresentante? Sì, essendo l'ente l'effettivo beneficiario del contributo, purchè sul conto corrente di riferimento sia abilitato ad operare anche il legale rappresentante dell'ente medesimo e non solo suoi delegati.
- 6. Art. 5 c. 2 prima interlinea Avviso: 1) Quale documentazione può ritenersi equipollente alle fatture ai fini dell'erogazione del contributo? Bonifici, quietanze e ricevute (anche non fiscali) possono accettarsi se sono connessi con una delle attività previste dall'art. 2 DM e dall'art. 3 Avviso?: Sì, sono ammissibili – come peraltro espressamente previsto dalla norma in commento – non solo le fatture ma anche le ricevute e documentazione equipollente, purchè tali da documentare in modo inequivoco e dimostrabile la riconducibilità dei costi sostenuti alle causali previste dall'art. 2 del DM 354 e dall'art. 3 dell'Avviso. 2) Possono ritenersi equipollenti alle fatture anche le buste paga dei dipendenti, i compensi e le collaborazioni e i relativi F24 di ritenute e contributi, o le quietanze delle assicurazioni? Il criterio di valutazione è sempre dato dal nesso causale corrente tra i costi sostenuti e la finalità del bando, ovvero lo svolgimento, trasmissione, promozione e valorizzazione di attività relative a tradizioni popolari. Ne deriva che i costi certificabili in tal senso, devono ammettersi anche se non attestati da fatture. Ne deriva, altresì, che devono intendersi esclusi dall'ambito previsionale del DM tutti quei costi che non siano univocamente riconducili alle finalità del DM (quali, ad esempio, le quietanze assicurative, spese non necessariamente connesse e collegabili allo svolgimento di dette finalità, quindi non ammissibili ai fini del DM). 3) Quale numero identificativo si utilizza per i documenti "non fatture o ricevute"? Quello che sia stato attribuito al documento medesimo dall'ente (ad esempio numero di protocollo) o dall'emittente (ad esempio numero dello scontrino) e comunque quello utile ad identificare in modo univoco il documento contabile.